

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 1/33

OGGETTO: Modifica del “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010” e modifica del “Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato”.

N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 136/2014	Prot. n. 24519	UOR: UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E FORME DI LAVORO FLESSIBILI
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO		X			Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO		X		
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO				X	Enrico MORONI		X		
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI		X		
Riccardo CUPPINI		X			Lucia Anna Maria POTENZA		X		
Ilario FAVARETTO			X		Salvatore RITROVATO			X	
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Si comunica che in data 29 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 134/2014, ha preso in esame sia il “Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 240/2010”, esprimendo parere favorevole all’eliminazione dell’art. 12 con il conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi, che il “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 638/2012 del 5 dicembre 2012 ed integrato con D.R. n. 202/2013 del 17 aprile 2013, esprimendo parere favorevole alle modifiche riportate nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.</p> <p>2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:</p>	<p>Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice Etico dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.</p> <p>2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:</p>

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 2/33

<p>a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;</p> <p>b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010.</p>	<p>a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;</p> <p>b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010.</p> <p>3. L'uso nel presente regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.</p>
<p>Art. 3 – Attivazione della procedura</p> <p>1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale dei punti organico ad essi assegnati, deliberano a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia la copertura del posto secondo le modalità previste all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.</p> <p>2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero dei posti richiesti; b) la fascia per la quale viene richiesto il posto; c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento; d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata; e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico; 	<p>Art. 3 – Attivazione della procedura</p> <p>1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale e dei punti organico ad essi assegnati, deliberano a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia la copertura del posto secondo le modalità previste all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.</p> <p>2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero dei posti richiesti; b) la fascia per la quale viene richiesto il posto; c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento; d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata; e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 3/33

<p>f) le modalità di copertura finanziaria del posto;</p> <p>g) la sede del servizio;</p> <p>h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.</p> <p>Nel caso di procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:</p> <p>i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dodici;</p> <p>j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di chiamata per la copertura dei posti.</p> <p>4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente art. 2, c. 2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. b).</p>	<p>f) le modalità di copertura finanziaria del posto;</p> <p>g) la sede del servizio;</p> <p>h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.</p> <p>Nel caso di procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:</p> <p>i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dodici; qualora i candidati superino tale limite, le Commissioni giudicatrici valuteranno le pubblicazioni secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;</p> <p>j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di indizione bando per la copertura dei posti.</p> <p>4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente art. 2, c. 2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. b).</p>
<p>Art. 5 – Requisiti di partecipazione</p> <p>1. Alla procedura di selezione possono partecipare:</p> <p>a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;</p>	<p>Art. 5 – Requisiti di partecipazione</p> <p>1. Alla procedura di selezione possono partecipare:</p> <p>a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;</p>

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 4/33

<p>b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;</p> <p>c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;</p> <p>d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.</p> <p>2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione</p> <p>3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente regolamento, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art. 29, comma 8 della Legge 240/2010.</p> <p>4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p>b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;</p> <p>c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;</p> <p>d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.</p> <p>2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione</p> <p>3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art. 29, comma 8 della Legge 240/2010.</p> <p>4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 6 – Commissione di valutazione</p> <p>1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.</p> <p>2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri.</p>	<p>Art. 6 – Commissione di valutazione</p> <p>1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.</p> <p>2. La Commissione è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di prima fascia, da tre professori di prima fascia o stu-

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 5/33

<ol style="list-style-type: none"> 3. Per i professori provenienti da Università straniere, il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione. 4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati. 5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010. 6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. 7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. 9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 	<p>diosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenente ad altri Atenei italiani o stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE;</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di seconda fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. <ol style="list-style-type: none"> 3. I componenti delle Commissioni giudicatrici provenienti da Università italiane devono essere del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. Per i professori o studiosi ed esperti provenienti da Università o Centri di ricerca stranieri, il Consiglio di Dipartimento attesta la riconducibilità dell'attività del prescelto al macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale oggetto della selezione, nonché la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore effettuata sulla base del D.M. 2 maggio 2011, n. 236/2011. 4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati. 5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010. 6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. 7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni pos-
--	--

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 6/33

	<p>sono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.</p> <p>8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.</p> <p>9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.</p>
<p>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione. 2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale o, in mancanza, del macrosettore, nominata dal Rettore. 3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi dal 5 al 9 del presente regolamento. 4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. 5. La valutazione dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 e dei professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n. 344 del 4 agosto 2011 e successive modificazioni. 	<p>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 24 - comma 5 – della Legge 240/2010, l'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di tipo b) del ricercatore, su proposta del Dipartimento interessato, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. e) della Legge 240/2010, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010. 2. La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010; nella valutazione è altresì tenuto conto di quanto richiamato dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344. 3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia, del medesimo settore concorsuale

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 7/33

	<p>oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi dal 5 al 9 del presente regolamento. 5. La valutazione si svolge in conformità ai criteri definiti negli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344. 6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. 7. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. 8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato, alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b), è inquadrato, con decreto rettorale, nel ruolo dei professori di seconda fascia. 9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo. 10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
<p>Art. 10 – Chiamata del candidato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. 2. La delibera del Dipartimento è adottata a 	<p>Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento indivi-

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 8/33

<p>maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.</p> <p>3. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.</p>	<p>dua il candidato ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione.</p> <p>2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione, nominata dal Rettore, composta di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.</p> <p>3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi dal 5 al 9 del presente regolamento.</p> <p>4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.</p> <p>5. La valutazione dei professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n. 344 del 4 agosto 2011.</p> <p>6. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.</p> <p>7. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.</p> <p>8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.</p> <p>9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.</p> <p>10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il</p>
--	--

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 9/33

	Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 11 – Norme transitorie 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 - comma 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.	Art. 11 – Norme transitorie 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 - comma 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.

L'introduzione all'art. 1 di un terzo comma che specifichi che "l'uso nel regolamento stesso del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo", è dettata dalla necessità di ottemperare alle norme che prevedono l'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio tra uomini e donne.

La modifica all'art. 3 – secondo comma – lettera i) consente di integrare il regolamento con quanto disposto con nota direttoriale prot. n. 12827 in data 16 maggio 2013, in caso di superamento, da parte dei candidati, del limite massimo di pubblicazioni che è possibile presentare.

Sempre per quanto riguarda l'art. 3, si propone di modificare il terzo comma sostituendo la parola "chiamata" con "indizione bando".

La modifica al comma 3 dell'art. 5 si è resa necessaria per adeguare il testo a quanto disposto dall'art. 29 comma 8 della Legge 240/2010.

Le modifiche all'art. 6 si sono rese necessarie a seguito della presentazione, da parte dell'Ateneo, dei progetti relativi alla Programmazione triennale 2013-2015, seguendo le modalità definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 444/2014, in data 14 febbraio 2014, in accordo con le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013-2015 di cui al D.M. 15 ottobre 2013 n. 827 e con gli indicatori e i parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle Università di cui al D.M. 14 febbraio 2014, n. 104.

Due dei suddetti progetti riguardano infatti l'incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico, devono essere attuati nell'anno 2014 ed hanno rispettivamente come obiettivo:

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 10/33

- il primo progetto: la modifica dell'art. 6 – comma 2 – del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010”, introducendo nella composizione della Commissione di valutazione per le chiamate ai sensi dell'art. 18 – comma 1 –, la presenza maggioritaria di docenti esterni all'Ateneo in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
- il secondo progetto: la modifica dell'art. 6 – comma 2 – del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010”, introducendo nella composizione della Commissione di valutazione per le chiamate ai sensi dell'art. 18 – comma 1 –, qualora trattasi di chiamate relative ai professori di prima fascia, la presenza di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE.

Sempre per quanto riguarda la composizione delle Commissioni, per i componenti provenienti da Università o Centri di ricerca stranieri, si propone che la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore sia effettuata sulla base del D.M. 2 maggio 2011, n. 236/2011.

Inoltre, in linea a quanto previsto per le procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24 – commi 5 e 6 – della Legge 240/2010, si propone che i componenti delle Commissioni giudicatrici per le chiamate ai sensi dell'art. 18 – comma 1 – della Legge 240/2010, debbano essere dello stesso settore concorsuale oggetto della procedura o, in mancanza, dello stesso macrosettore.

Le modifiche agli art. 9 e 10 si ritengono necessarie in quanto le procedure valutative di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, sono attualmente disciplinate, con elementi di discordanza, in parte dal “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010” e in parte dal “Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010”. Pertanto, si rappresenta l'opportunità di cassare l'art. 12 del “Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010” e di disciplinare la materia interamente nel “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010”, riformulando gli articoli 9 e 10.

Si comunica infine che, il Consiglio di Amministrazione, con la stessa deliberazione, considerato che gli ultimi due articoli del “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010” non riguardano esclusivamente le chiamate mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010, ma sono di carattere generale, ha espresso parere favorevole anche alla suddivisione del suddetto regolamento in un ulteriore titolo “Norme transitorie e finali” che ricomprenda gli articoli 11 e 12 ed all'inserimento, all'interno dell'articolo 11, della frase “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge”, che attualmente è posta in calce al regolamento.

Pertanto, considerato che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 6, comma 7, dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, si sottopongono all'approvazione del Senato Accademico le suddette modifiche da apportare al “Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010” e al “Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010”.

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 11/33

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- visto l'art. 57 del D.lgs. 165/2001 rubricato "Pari opportunità";
- vista la Direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari opportunità 23 maggio 2007 recante «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche»
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare gli artt.li 18 e 24, 5^a e 6^a comma;
- visto il D.M. 2 maggio 2011, n. 236 con il quale sono state definite le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere, ai sensi dell'art. 18, comma 1 – lettera b), della Legge 240/2010;
- visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti;
- visto il D.R. n. 45/2012 del 31 gennaio 2012 con cui è stato emanato il "Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010", pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo in data 8 febbraio 2012, successivamente modificato con D.R. n. 240 del 28 giugno 2012;
- visto il "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010", emanato con D.R. n. 638/2012 del 5 dicembre 2012 ed integrato con D.R. n. 202/2013 del 17 aprile 2013;
- vista la circolare direttoriale prot. n. 12827 in data 16 maggio 2013;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza, la contabilità;
- visto il Codice Etico d'Ateneo;
- visto il Decreto Ministeriale n. 827 del 15 ottobre 2013, con il quale sono state definite le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2013-2015;
- visto il Decreto Ministeriale n. 104 del 14 febbraio 2014, con il quale sono stati definiti gli indicatori e i parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle Università 2013-2015;
- visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 444/2014, in data 14 febbraio 2014;
- visti i progetti adottati dall'Ateneo relativi alla Programmazione triennale 2013-2015 in accordo con le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013-2015 di cui al D.M. 15 ottobre 2013 n. 827 e con gli indicatori e i parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle Università di cui al D.M. 14 febbraio 2014, n. 104;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica del "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240" e del "Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010";

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 12/33

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 luglio 2014 con delibera n. 134/2014;
in esito alla discussione intervenuta nel corso della quale sono state ritenute opportune le seguenti modifiche al testo del "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010", emanato con D.R. n. 638/2012 del 5 dicembre 2012 ed integrato con D.R. n. 202/2013 del 17 aprile 2013:
-all'art. 3, comma 2, lett.i): la parola "*dodici*" è sostituita dalla parola "*dieci*";
-all'art. 6 comma 3, è inserito un ulteriore capoverso con il seguente contenuto: "*I componenti delle Commissioni devono possedere i requisiti minimi previsti per l'accesso dei candidati alle selezioni nazionali*";
sentito il Direttore Generale;

delibera

1. di approvare l'eliminazione dell'art. 12 del "Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010", con il conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi;
2. il testo del "Regolamento d'Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010", risulta pertanto essere il seguente:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI SELEZIONI PUBBLICHE
PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 240/2010**

Art 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato finalizzate alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché i termini e le condizioni di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti oggetto del rapporto di lavoro dei medesimi.
- 2) Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa dell'Università, si terrà conto, tra gli altri, anche dei ricercatori a contratto di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro

- 1) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi di lavoro dipendente.
- 2) L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo provvede alla copertura assicurativa per i rischi da infortunio e responsabilità civile.
- 3) Il periodo di prova è della durata di tre mesi.

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 13/33

Art. 3 – Tipi contrattuali e durata

- 1) I contratti sono stipulati in conformità ai seguenti tipi:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili per una sola volta e per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti al successivo articolo 10;
 - b) contratti triennali non rinnovabili, riservati ai candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 - comma 6 – della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, ovvero, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 – comma 14 -, della Legge 4/11/2005, n. 230 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
- 2) La stipulazione dei contratti secondo i tipi di cui alle precedenti lettere a) e b) è proposta dai Dipartimenti, in conformità alle successive disposizioni al fine di soddisfare proprie esigenze didattiche e scientifiche.
- 3) I contratti di cui alla lettera a) possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'eventuale proposta di proroga deve essere presentata con le modalità stabilite al successivo articolo 10.
- 4) I contratti di cui alla lettera b) sono stipulati esclusivamente con regime di impegno a tempo pieno.
- 5) La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente regolamento, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 6) I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
- 7) L'espletamento di contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 4 – Contenuto della proposta

- 1) La proposta di assunzione di un ricercatore a tempo determinato è adottata con delibera del Consiglio del Dipartimento al quale dovrà afferire il ricercatore e deve indicare i seguenti elementi:
 - a) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - b) il settore concorsuale per il quale l'attività è richiesta e l'eventuale profilo definito per il tramite dell'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - c) la congruenza temporale del contratto con la durata del programma di ricerca;
 - d) la sede di svolgimento dell'attività di ricerca;
 - e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica nonché l'impegno didattico complessivo del ricercatore;
 - f) il regime a tempo pieno o definito, nel caso di contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a);
 - g) il corrispettivo contrattuale proposto, tenuto conto di quanto dispone l'art. 24, comma 8,

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 14/33

- della Legge 240/2010 per i contratti di cui al presente regolamento;
- h) l'indicazione dei fondi a carico dei quali graveranno tutti i costi diretti ed indiretti del contratto, con l'imputazione della spesa complessiva, comprensiva degli oneri ente. In caso di finanziamento privato, è necessaria l'attestazione dell'avvenuto incasso da parte dell'Università della somma occorrente per tutta la durata del contratto; in caso di finanziamento pubblico, occorre l'attestazione dell'avvenuto accertamento in entrata nel bilancio dell'Università per tutta la durata del contratto, sulla base di valida documentazione;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare per la selezione, che ove sia indicato non potrà essere inferiore a dodici;
 - j) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza.

Art. 5 – Approvazione della proposta

- 1) Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano sulle proposte di stipula e di proroga dei contratti secondo le rispettive competenze.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione alla selezione

- 1) Possono partecipare alle selezioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, i candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - ovvero diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
- 2) Fermo restando quanto indicato nel comma 1, alle selezioni per i contratti di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento, possono partecipare esclusivamente:
 - i candidati che hanno usufruito del contratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento,
 - ovvero i candidati che hanno usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni o di borse post-doc, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30/11/1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri,
 - ovvero, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della Legge 240/2010, i candidati che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005.
- 3) Sino all'anno 2015, ai sensi dell'art 29, comma 13, della Legge 240/2010, la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.
- 4) I requisiti prescritti ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.
- 5) Non possono partecipare inoltre, pena esclusione, alla selezione:
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 15/33

Amministrazione dell'Ateneo;

- i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt.li 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Procedura di selezione e reclutamento

- 1) L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2) La selezione è svolta da una Commissione composta da tre professori o ricercatori di ruolo, di cui almeno uno esterno all'Ateneo, del settore concorsuale per il quale viene effettuata la selezione, ovvero appartenenti ai settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel profilo del settore concorsuale, ovvero, in mancanza, appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini. La Commissione è nominata con decreto rettorale previa designazione da parte del Consiglio del Dipartimento proponente.
- 3) La selezione avviene previa emanazione del bando sull'Albo Ufficiale e sul portale dell'Ateneo, sul sito del M.I.U.R. nonché sul portale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – della Repubblica Italiana. I bandi sono raggruppati in due sessioni annuali: la prima sessione si tiene entro il 28 febbraio, la seconda entro il 30 settembre. Le prese di servizio si attueranno il 1° novembre e il 1° marzo di ogni anno accademico.
- 4) Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
 - il tipo del contratto (tipo a) o tipo b));
 - il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
 - il settore concorsuale e il profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari così come individuati dal D.M. n. 336 del 29 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 1° settembre 2011 e s.m.i.;
 - l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - il trattamento economico e previdenziale;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
 - i requisiti di partecipazione;
 - i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati;
 - le prove, quali previste al successivo comma 6;
 - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
 - l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare; se previsto, tale numero massimo non potrà essere inferiore a 12.
- 5) Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a trenta giorni.

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 16/33

6) La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:

- La Commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
- Valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 della Legge 240/2010, si applicano i criteri e i parametri definiti con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
- A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata dal bando - compresa tra il 10 e il 20 per cento dei candidati stessi – e comunque non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione.
- L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa, sono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo almeno 15 giorni prima della discussione.
- A seguito della discussione, è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.
- Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
- Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice, tenuto conto dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, forma una graduatoria di merito sulla base della quale il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata.
- La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati.
- Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni e sono trasmessi entro sette giorni dalla conclusione dei lavori all'Ufficio competente. Tali atti sono approvati con decreto rettorale, pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web d'Ateneo entro trenta giorni dalla consegna dei verbali.

Art. 8 – Elementi del contratto

- 1) L'Amministrazione, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
- 2) Il contratto è sottoscritto dal Rettore e dal ricercatore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro, unitamente alla definizione delle attività didattiche e di ricerca da espletare;

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 17/33

- il regime di impegno, per i ricercatori con contratto di tipo a);
 - il trattamento economico complessivo;
 - il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - il Dipartimento di afferenza;
 - il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare di riferimento.
- 3) In caso di programmi pluriennali di ricerca, coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto deve prevedere la possibilità di risoluzione in caso di mancato rifinanziamento.

Art.9 – Modalità di svolgimento dell'attività

- 1) Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia del contratto:
- svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del/i settore/i scientifico-disciplinare/i che ne identifica/identificano il profilo secondo i termini stabiliti dal contratto;
 - svolge attività di didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d'Ateneo, secondo i termini stabiliti dal contratto e dalle deliberazioni dei competenti organi;
 - partecipa alle Commissioni di verifica di profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche in qualità di relatore;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche.
- 2) Il contratto definisce la natura e l'entità dell'impegno didattico e di servizio agli studenti nel limite annuo di 350 ore per il regime a tempo pieno e di 200 ore per il regime a tempo definito.

Art. 10 – Valutazione dell'attività ai fini della proroga biennale

- 1) L'eventuale proroga del contratto triennale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), per una sola volta e per soli due anni, avviene previa valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto, secondo le modalità indicate nel D.M. 24 maggio 2011.
- 2) Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento di afferenza del ricercatore può proporre, con il consenso dell'interessato, almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca. A tal fine formula una analitica relazione sull'attività svolta dal ricercatore.
- 3) L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata da un'apposita Commissione, nominata dal Rettore e composta da tre professori o ricercatori di ruolo del settore concorsuale oggetto della selezione ovvero di settori affini.
- 4) La Commissione esprime un giudizio sull'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta con riferimento a quanto stabilito nel contratto, tenendo conto anche della qualità e dell'entità della ricerca realizzata nel periodo di svolgimento del rapporto, compresa la loro rilevanza nel contesto internazionale.
- 5) La Commissione termina i propri lavori entro un mese dalla nomina.
- 6) In caso di valutazione positiva la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento ed alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. La delibera del Consiglio d'Amministrazione è adottata entro il termine di

scadenza del contratto da prorogare.

Art. 11 – Trattamento economico

- 1) Il trattamento economico per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
- 2) Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%.
- 3) Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressione economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 12 – Incompatibilità

- 1) Il rapporto di lavoro subordinato di cui al presente regolamento è incompatibile:
 - con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei.
- 2) Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
- 3) Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in ottemperanza a quanto stabilito nel regolamento d'Ateneo per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno per lo svolgimento di incarichi esterni retribuiti.
- 4) I ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto d'interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.

Art. 13 – Risoluzione e cessazione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
- 2) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti deve dare un preavviso di trenta giorni.
- 3) In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto ad una indennità di pari importo.
- 4) Il Dipartimento, in caso di recesso del ricercatore, può formulare una proposta di chiamata attingendo alla graduatoria di merito, previa positiva verifica della sussistenza di risorse necessarie per la stipula di un contratto di durata triennale.

Art. 14 – Proprietà intellettuale

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 19/33

- 1) L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal ricercatore a tempo determinato nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia ed al regolamento d'Ateneo relativo alla tutela della proprietà industriale.

Art. 15 – Deroghe

- 1) E' consentita la stipulazione dei contratti di cui all'art. 3 – comma 1 –, nel rispetto dell'art. 1 – comma 9 – della Legge 230/2005 e successive modificazioni e del D.M. 1° luglio 2011, senza osservare le procedure di reclutamento previste dal presente regolamento, qualora il ricercatore sia già stato selezionato da Ministeri, organismi dell'Unione Europea o da altri Enti internazionali, nell'ambito di procedure che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.

Art. 16 – Norme di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vale quanto disposto dalla Legge, dallo Statuto e da altre norme di Ateneo in materia.

Art. 17- Pubblicazione ed entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università e all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 240 del 28 giugno 2012; è altresì abrogato il Regolamento per il reclutamento di personale addetto ad attività di ricerca scientifica e di didattica con contratto a tempo determinato emanato con Decreto Rettorale n. 28/2008 del 31 gennaio 2008 e successive modificazioni che continua comunque a trovare applicazione per il personale selezionato ai sensi dello stesso.

3. di approvare le modifiche al "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", che si riportano nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice Etico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure	Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice Etico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 20/33

<p>di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.</p> <p>2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;</p> <p>b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010.</p>	<p>di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.</p> <p>2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;</p> <p>b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010.</p> <p>3. L'uso nel presente regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.</p>
<p>Art. 3 – Attivazione della procedura</p> <p>1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale dei punti organico ad essi assegnati, deliberano a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia la copertura del posto secondo le modalità previste all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.</p> <p>2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:</p> <p>a) il numero dei posti richiesti;</p> <p>b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;</p> <p>c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento;</p> <p>d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o</p>	<p>Art. 3 – Attivazione della procedura</p> <p>1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale e dei punti organico ad essi assegnati, deliberano a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia la copertura del posto secondo le modalità previste all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.</p> <p>2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:</p> <p>a) il numero dei posti richiesti;</p> <p>b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;</p> <p>c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento;</p> <p>d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o</p>

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 21/33

<p>più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata;</p> <p>e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;</p> <p>f) le modalità di copertura finanziaria del posto;</p> <p>g) la sede del servizio</p> <p>h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.</p> <p>Nel caso di procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:</p> <p>i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dodici;</p> <p>j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di chiamata per la copertura dei posti.</p> <p>4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente art. 2, c. 2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. b).</p>	<p>più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata;</p> <p>e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;</p> <p>f) le modalità di copertura finanziaria del posto;</p> <p>g) la sede del servizio;</p> <p>h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.</p> <p>Nel caso di procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:</p> <p>i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dodici; qualora i candidati superino tale limite, le Commissioni giudicatrici valuteranno le pubblicazioni secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;</p> <p>j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di indizione bando per la copertura dei posti.</p> <p>4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente art. 2, c. 2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. b).</p>
<p>Art. 5 – Requisiti di partecipazione</p> <p>1. Alla procedura di selezione possono partecipare:</p> <p>a) candidati che abbiano conseguito</p>	<p>Art. 5 – Requisiti di partecipazione</p> <p>1. Alla procedura di selezione possono partecipare:</p> <p>a) candidati che abbiano conseguito</p>

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 22/33

<p>l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;</p> <p>b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;</p> <p>c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;</p> <p>d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.</p> <p>2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione</p> <p>3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente regolamento, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art. 29, comma 8 della Legge 240/2010.</p> <p>4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p>l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;</p> <p>b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;</p> <p>c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;</p> <p>d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.</p> <p>2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione</p> <p>3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art. 29, comma 8 della Legge 240/2010.</p> <p>4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 6 – Commissione di valutazione</p> <p>1. La Commissione è nominata dal Rettore</p>	<p>Art. 6 – Commissione di valutazione</p> <p>1. La Commissione è nominata dal Rettore</p>

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 23/33

<p>su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri. 3. Per i professori provenienti da Università straniera, il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale oggetto della selezione. 4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati. 5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010. 6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. 7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. 9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 	<p>su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La Commissione è composta: <ul style="list-style-type: none"> - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di prima fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenente ad altri Atenei italiani o stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE; - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di seconda fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. 3. I componenti delle Commissioni giudicatrici provenienti da Università italiane devono essere del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. Per i professori o studiosi ed esperti provenienti da Università o Centri di ricerca stranieri, il Consiglio di Dipartimento attesta la riconducibilità dell'attività del prescelto al macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale oggetto della selezione, nonché la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore effettuata sulla base del D.M. 2 maggio 2011, n. 236/2011. 4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati. 5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010. 6. La Commissione individua al suo interno
--	---

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 24/33

	<p>un Presidente e un Segretario verbalizzante.</p> <p>7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.</p> <p>8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.</p> <p>9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.</p>
<p>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione.</p> <p>2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale o, in mancanza, del macrosettore, nominata dal Rettore.</p> <p>3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi dal 5 al 9 del presente regolamento.</p> <p>4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.</p> <p>5. La valutazione dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 e dei professori di seconda fascia e ricercatori a</p>	<p>Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 24 - comma 5 – della Legge 240/2010, l'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di tipo b) del ricercatore, su proposta del Dipartimento interessato, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. e) della Legge 240/2010, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.</p> <p>2. La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010; nella valutazione è altresì tenuto conto di quanto richiamato</p>

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 25/33

<p>tempo indeterminato di cui all'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n. 344 del 4 agosto 2011 e successive modificazioni.</p>	<p>dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia, del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. 4. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi dal 5 al 9 del presente regolamento. 5. La valutazione si svolge in conformità ai criteri definiti negli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344. 6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. 7. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. 8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato, alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b), è inquadrato, con decreto rettorale, nel ruolo dei professori di seconda fascia. 9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo. 10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
<p>Art. 10 – Chiamata del candidato</p>	<p>Art. 10 – Modalità di svolgimento della pro-</p>

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 26/33

<ol style="list-style-type: none">1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.2. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.3. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.	<p>cedura valutativa e chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione.2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione, nominata dal Rettore, composta di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi dal 5 al 9 del presente regolamento.4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.5. La valutazione dei professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n. 344 del 4 agosto 2011.6. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.7. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.10. Non possono partecipare alle procedure
--	---

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 27/33

	<p>valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 11 – Norme transitorie</p> <p>1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 - comma 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.</p>	<p>Art. 11 – Norme transitorie</p> <p>1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 - comma 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.</p> <p>2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.</p>

4. di approvare la suddivisione del "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010", in un ulteriore titolo "Norme transitorie e finali" che ricomprenda gli articoli 11 e 12;

5. di approvare quindi il "Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge 240/2010" nel testo che segue:

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010.

Titolo I - Norme generali

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice Etico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.
2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le se-

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 28/33

guenti modalità:

- a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 - b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010.
3. L'uso nel presente regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria

1. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e previa verifica delle risorse finanziarie disponibili, procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia.
2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 240/2010.

Art. 3 – Attivazione della procedura

1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale e dei punti organico ad essi assegnati, deliberano a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia la copertura del posto secondo le modalità previste all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.
2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:
 - a) il numero dei posti richiesti;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento;
 - d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f) le modalità di copertura finanziaria del posto;
 - g) la sede del servizio;
 - h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.Nel caso di procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a **dieci**; qualora i candidati superino tale limite, le Commissioni giudicatrici valuteranno le pubblicazioni se-

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 29/33

- condo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;
- j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di indizione bando per la copertura dei posti.
4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente art. 2, c. 2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente art. 1, c. 2, lett. b).

Titolo II – Chiamata mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge 240/2010)

Art. 4 - Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è attivata mediante l'emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando di selezione, che viene pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea; il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- Nel bando devono essere specificati:
- a) il numero dei posti da ricoprire;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) il settore concorsuale;
 - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari per la definizione del profilo della posizione;
 - e) il Dipartimento di afferenza;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - g) i diritti e doveri dei docenti;
 - h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - i) i requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - j) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010;
 - l) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

1. Alla procedura di selezione possono partecipare:
- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macroset-

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 30/33

- tore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
 3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui alla Legge 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'art. 29, comma 8 della Legge 240/2010.
 4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 – Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.
2. La Commissione è composta:
 - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di prima fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno uno appartenente ad altri Atenei italiani o stranieri, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE;
 - qualora trattasi di procedure volte alla chiamata di professori di seconda fascia, da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.
3. I componenti delle Commissioni giudicatrici provenienti da Università italiane devono essere del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosetto- re. Per i professori o studiosi ed esperti provenienti da Università o Centri di ricerca stranieri, il Consiglio di Dipartimento attesta la riconducibilità dell'attività del prescelto al macroset- tore a cui appartiene il settore concorsuale oggetto della selezione, nonché la corrispon- denza della qualifica al titolo italiano di professore effettuata sulla base del D.M. 2 maggio 2011, n. 236/2011.

I componenti delle Commissioni devono possedere i requisiti minimi previsti per l'accesso dei candidati alle selezioni nazionali.
4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del decreto di nomina decorre il ter- mine di trenta giorni per l'eventuale riconsuazione dei commissari da parte dei candidati.
5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010.
6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deli-

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 31/33

berazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina i criteri di massima in ordine alla valutazione di:
 - a) pubblicazioni scientifiche;
 - b) curriculum;
 - c) attività didattica.
2. I criteri, che dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi nazionali e internazionali di cui all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, sono pubblicati all'Albo Ufficiale d'Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. Per ogni singola riunione deve essere redatto apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, di cui sono parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione su ogni candidato e la relazione finale riassuntiva dei lavori.
4. Al termine della valutazione la Commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
5. La Commissione consegna gli atti al Rettore, che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento. Il decreto dovrà essere trasmesso al Dipartimento interessato e pubblicato all'Albo Ufficiale on line d'Ateneo, il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 8 – Chiamata e nomina del candidato selezionato

1. Entro 60 gg. dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.
3. Qualora nel termine previsto il Consiglio di Dipartimento deliberi motivatamente di non procedere ad alcuna chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, oggetto della selezione.

**Titolo III – Chiamata mediante procedura valutativa
ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010**

**Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata
ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010**

1. Ai sensi dell'art. 24 - comma 5 – della Legge 240/2010, l'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di tipo b) del ricercatore, su proposta del Dipartimento interessato, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. e) della Legge 240/2010, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.
2. La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010; nella valutazione è altresì tenuto conto di quanto richiamato dall'art. 2 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.
3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia, del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.
4. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi dal 5 al 9 del presente regolamento.
5. La valutazione si svolge in conformità ai criteri definiti negli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.
6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
7. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato, alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b), è inquadrato, con decreto rettorale, nel ruolo dei professori di seconda fascia.
9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

**Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata
ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il candidato ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 da sottoporre a valutazione.
2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione, nominata dal Rettore, com-

Delibera n. **136/2014** del Senato Accademico del **23/09/2014**

pag. 33/33

- posta di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.
3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 6 commi dal 5 al 9 del presente regolamento.
 4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
 5. La valutazione dei professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n. 344 del 4 agosto 2011.
 6. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
 7. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
 8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con decreto rettorale.
 9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
 10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Titolo IV – Norme transitorie e finali

Art. 11 – Norme transitorie

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 - comma 4 della Legge 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge 210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento emanato con decreto del Rettore è pubblicato nel sito web d'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo.